



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA**

SEZIONE I

**Registro Sentenze:449/04
Registro Generale: 137/2003**

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ALBERTO PASI Cons. , relatore
CARLO TESTORI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del **09 Ottobre 2003**

Visto il ricorso 137/2003 proposto da:

*BELLONI ANNA RITA
BENEGIAMO PAOLO
CASALI ALBERTO
GUALINI CARLO
GUERRA LAURA
LA LUCE MAURO
PIRONI MARCO
RANDON TIZIANA ERICA
SCUZZO GIUSEPPE
VENEZIANI ANTONIO*

rappresentato e difeso da:

*RAPISARDA AVV. LUCILLA
BORETTI AVV. MARCO*

con domicilio eletto in BOLOGNA

*VIA INDIPENDENZA N.66
presso
MALAVASI AVV. GIANLUCA*

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede*

*e con l'intervento ad adiuvandum di
ANDI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
rappresentato e difeso da:
RAPISARDA AVV. LUCILLA
BORETTI AVV. MARCO
VACCARO AVV. VALENTINA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA INDIPENDENZA N.66
presso
MALAVASI AVV. GIANLUCA*

*e con l'intervento ad adiuvandum di
GEOI-GRUPPO ESCLUSIVISTI ORTODONZIA ITALIANI
rappresentato e difeso da:
RAPISARDA AVV. LUCILLA
BORETTI AVV. MARCO
VACCARO AVV. VALENTINA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA INDIPENDENZA N.66
presso
MALAVASI AVV. GIANLUCA*

per l'annullamento

della clausola di esclusione del Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione area sanitaria, specializzazione in Ortognatodonzia, anno accademico 2002/2003, giusta Decreto Rettorale n. 238 del 11 dicembre 2002;
della comunicazione del rifiuto alla domanda di partecipazione della dott.ssa Belloni Anna Rita e del dott. Veneziani Antonio

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. ALBERTO PASI;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 9.10.2003 gli avvocati G. Malavasi in sost.ne degli avv.ti L. Rapisarda e M. Boretti e S. Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti sono medici laureati entro il 1985 e abilitati all'esercizio della professione medica, ai quali è preclusa la iscrizione alla scuola di specializzazione in Ortognatodonzia presso l'università di Ferrara, perché il relativo bando (art. 1, comma 5), impugnato contestualmente alle lettere di esclusione nei casi in cui siano già state comunicate, richiede, come unico diploma di laurea utile all'ammissione, quello in Odontoiatria.

I ricorrenti, coadiuvati dalle associazioni professionali intervenienti “*ad adiuvandum*”, deducono violazione dell’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Resiste l’Amministrazione, contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso.

La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.

Il ricorso è fondato.

L’art. 1 L. 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra, prevede che questa venga esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento d’apposito esame di Stato, nonché dei laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione, in campo odontoiatrico.

Tale disposizione, peraltro, non è venuta meno per effetto della direttiva n. 78/686/C.E.E., che consente solo in via transitoria l’accesso alla professione di dentista a persone prive della specifica preparazione professionale, e della direttiva n. 78/687/C.E.E., che esige una preparazione specifica di dentista nel corso degli studi universitari, trattandosi di direttive a contenuto generico, necessitanti della mediazione di atti normativi interni diretti a realizzare il risultato pratico indicato dalla normativa comunitaria.

Non v’è dubbio, allora, che il sistema normativo sopra indicato postuli l’ammissione dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione in campo odontoiatrico, con conseguente illegittimità della determinazione amministrativa di limitare l’iscrizione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia ai medici già iscritti all’albo degli odontoiatri (Cfr. in termini T.A.R. Lazio – Roma n. 492 del 26 febbraio 1997; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 5.12.2001, n. 492; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 18.5.98 n. 1013), o, a maggior ragione, ai soli laureati in Odontoiatria.

Conseguentemente e per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Tale soluzione sconta, evidentemente, la disapplicazione della pedissequa e presupposta modifica statutaria (Decreto Rettorale 22 agosto 2000), con la quale l’Università di Ferrara ha previsto, quale insostituibile requisito di accesso ai corsi di Ortognatodonzia la laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria”, previsione parimenti illegittima per i motivi di cui sopra (violazione art. 1 legge 409/85), chiaramente evidenziati in ricorso.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti per motivi di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati per quanto di ragione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2003.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
Depositata in Segreteria in data 31/03/2004

Bologna, lì 31/03/2004

Il Segretario
F.to Silvia Lazzaroni

cop/